



## **Titolo**

INFRAZIONI RELATIVE AD EMOLUMENTI, RITENUTE, CONTRIBUTI E FONDO DI FINE CARRIERA – RITENUTE IRP  
MANCATO PAGAMENTO DI UNA SOLA MENSILITÀ - ART. 33 CGS – SANZIONABILITÀ – SOCIETÀ - PENALIZZAZIONE  
UN PUNTO IN CLASSIFICA

## **Descrizione**

È sanzionabile ai sensi dell'art. 33, comma 4, lett. d, del C.G.S., in combinato disposto con l'art. 85, lett. C), par. V delle NOIF, il mancato pagamento delle ritenute, pur riferibili a un solo mese. L'art. 33 co. 4 lett. d C.G.S. recita: "d) il mancato pagamento del solo terzo bimestre - 1° novembre/31 dicembre - comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica". La norma, infatti, non stabilisce che la violazione debba riguardare l'intero bimestre e da tanto discende che la violazione riferita a uno solo dei mesi che compone il bimestre resti compresa nel perimetro della fattispecie sanzionata. In altre parole, la norma sanziona le irregolarità commesse nel corso del periodo bimestrale mentre non richiede che la violazione si protragga per l'intero periodo. In caso di mancato pagamento delle ritenute relative a un solo mese, la sanzione di cui all'art. 33, comma 4, lett. d), del C.G.S. può essere contenuta in un solo punto di penalizzazione in luogo dei due previsti quale minimo edittale dalla norma e tanto al fine di applicare una sanzione "effettivamente adeguata, ragionevole e proporzionata" a una violazione che si presenta solo "parziale".

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 108/CFA/2022-2023/C

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Cestaro

## **Riferimenti normativi**

art. 33, comma 4, lett. d, C.G.S., art. 85, lett. C), par. V, NOIF, 8, comma 1, lett. g), CGS;

## **Provvedimenti**

SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0108 CFA del 25 maggio 2023 (Procura Federale/Imolese Calcio 1919 srl)